



COMUNE DI ANCONA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 09/02/2017 N. 282

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

Oggetto : Atto non comportante impegno di spesa.

TRASPOSIZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI DEL PRG VIGENTE DAL  
SUPPORTO CARTACEO AL SUPPORTO INFORMATICO.

Settore Ragioneria

Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.

Ancona 09/02/2017

Il Responsabile U.O. Interventi

Il Responsabile Settore Ragioneria  
DOTT.SSA GHIANDONI DANIELA

Destinatari :

- Assessore
- Direttore Area
- Segreteria (originale)
- SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

Ancona, 09/02/2017

(SETTORE  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
GENERALE)

▪ AZZOGUIDI MAURIZIO -  
1060401

*uaz*

Il Dirigente del Settore  
DOTT. CENTANNI CLAUDIO

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA' URBANA, PROGETTI SPECIALI**

**Arch. Claudio Centanni  
Centro di Responsabilità 20  
Centro di costo 220**

Oggetto: TRASPOSIZIONE DEGLI ELABORATO GRAFICI DEL PRG VIGENTE DAL SUPPORTO CARTACEO AL SUPPORTO INFORMATICO.

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione della Giunta n. 436 del 26/08/2014 si dava mandato agli uffici: Direzione Pianificazione Urbanistica Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, di concerto con la Direzione Informatica, Progetto "Ancona Smart City" di effettuare il passaggio da supporto cartaceo a supporto informatico degli elaborati grafici ufficiali del P.R.G. vigente, secondo le seguenti disposizioni:
  - 1) La sostituzione doveva avvenire inizialmente in via sperimentale, mantenendo aggiornata la base cartacea originale per mesi dodici dall'approvazione dell'atto sopra citato, garantendo la conformità delle riproduzioni su base informatica secondo i dettami del citato D. Lgs. 82/2005 e secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali);
  - 2) La sostituzione doveva assumere piena efficacia trascorsi i dodici mesi di sperimentazione e doveva essere formalizzata previo apposito Atto Dirigenziale della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, quale Settore competente alla gestione del P.R.G.;
- la fase di sperimentazione della durata di 12 mesi si è conclusa in data 26/08/2015;
- nella fase di sperimentazione gli elaborati originali del P.R.G. su base cartacea e la versione informatizzata sono stati ambedue pubblicati e resi scaricabili sul sito del Comune di Ancona nel sito tematico Urbanistica;
- durante la fase di pubblicazione non sono pervenute segnalazioni da cittadini o uffici che consultano tali cartografie riguardo eventuali difformità tra la versione informatizzata e gli originali su base cartacea.

**ATTESO**, di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il sottoscritto Dirigente arch. Claudio Centanni, dandosi atto e attestando che nei confronti sottoscritto:

- I. non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli art.6 bis della legge 241/1990, dell'art.6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- II. non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt.7 del DPR 62/2013 e dall'art.7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- III. non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del d.p.r. n. 62/2013 e 18 del codice di comportamento del Comune di Ancona.

## **DETERMINA**

- a) la definitiva sostituzione degli elaborati grafici originali di P.R.G. base cartacea con la versione su base informatica secondo i dettami del citato D. Lgs. 82/2005 e secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali). La versione cartacea risulta quindi aggiornata al 26/08/2015, successivamente a tale data gli aggiornamenti cartografici sono stati riportati esclusivamente nelle versione digitale;
- b) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.n. 33 del 14/03/2013;
- c) di dare esecuzione al procedimento con la presente designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il sottoscritto Dirigente arch. Claudio Centanni, dandosi atto e attestando che nei suoi confronti:
  - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli art.6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
  - non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
  - non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del d.p.r. n. 62/2013 e 18 del codice di comportamento del Comune di Ancona;
- d) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010, con decorrenza secondo i casi ivi previsti.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO :**

Espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, si attesta la regolarità e correttezza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**

**ARCH. CLAUDIO CENTANNI**



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**ARCH. CLAUDIO CENTANNI**



**SETTORE RAGIONERIA**

**Scheda pro TRASPARENZA relativa:**

- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).**

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutte detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PFA/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non "provvedimenti amministrativi".

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

ovvero

anche ai fini dell'efficacia dell'atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

- b) *"La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*
- c) *"Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);*
- d) *In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) dall'incaricando/incaricato: "Comma 1. (...) l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)*
- e) *La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali "atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti" e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)*

Il Dirigente della Direzione



**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE** di ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione



(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

- (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".
- (2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentoale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici."